



Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali

Alle imprese e alle Associazioni
territoriali in indirizzo
LORO SEDE

Cesena, 4 maggio 2010

Oggetto: distacco dei lavoratori in ambito U.E – nuova procedura in materia di esonero contributivo.

Dal 1 Maggio scorso sono entrate in vigore le modifiche alla normativa comunitaria sui sistemi di sicurezza sociale applicabili ai lavoratori che si spostano nella U.E, contenute nel titolo II del Regolamento (CE) n. 883/2004 (artt. da 11 a 16) e nel titolo II del Regolamento di applicazione n. 987/2009 (artt. da 14 a 21).

Per quanto riguarda l'utilizzo in Italia di lavoratori comunitari distaccati da imprese che svolgono la loro attività in un altro Stato membro, le nuove disposizioni **elevano da 12 a 24 mesi** il periodo di tempo massimo entro cui questi lavoratori rimangono assoggettati alla legislazione previdenziale ed assistenziale del Paese di provenienza (vedi l'art. 12 del Reg. 883/2004); la durata di tale periodo può essere ulteriormente ampliata, previo accordo tra le autorità competenti degli Stati membri.

Su queste novità il Ministero del Lavoro ha diffuso una nota, nella quale ha informato che il formulario E 101 sarà sostituito dal formulario A1, che potrà avere la durata di 24 mesi, mentre il formulario E 102 verrà abolito.

Le nuove disposizioni non si applicano ai Paesi dello Spazio Economico Europeo (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) ed alla Svizzera, rispetto ai quali continueranno ad utilizzarsi i formulari E 101 ed E 102

Cordiali saluti.

Segreteria generale FIAP

